



Aerei, assistenza al volo (dipendenti ALITALIA)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

167 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAVIGANTI DEL TRASPORTO AEREO - PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO in forma abbreviata FONDAEREO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
05/06/2002 ¹	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

131 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA, in forma abbreviata FONDAV Fondo Pensione FONDAV

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
05/06/2002 ¹	31/12/2004	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per il personale iscritto al Fondo Volo con anzianità assicurativa inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995							
01/01/2005	31/12/2006	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i restanti lavoratori							
01/01/2005	31/12/2006	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per il personale iscritto al Fondo Volo con anzianità assicurativa inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995							
01/01/2007	ad oggi	1,7%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
Per i restanti lavoratori							
01/01/2007	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
Il 27/09/2012 è stato sottoscritto l'atto di integrazione di FONDAV e PREVIVOLO che ha dato luogo in data 01/10/2012 alla costituzione del Fondo pensione complementare Naviganti del Trasporto Aereo Piloti e Assistenti di Volo – FONDAEREO							

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONDAV

Ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 597, potrà essere versata, nei limiti indicati dal medesimo decreto, come ulteriore contributo la parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132.000.000 di cui all'articolo 2, comma 18 della legge 335/95 (fonte: Accordo istitutivo di FONDAV).

Destinatari

FONDAV

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti dalle società del Gruppo Alitalia, appartenenti alla categoria di assistente di volo, addetto ai servizi complementari di bordo, di cui all'art.1 della legge 480/88.

FONDAV

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo e fino al 27/09/2012 possono aderire tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti dalle società del Gruppo Alitalia, appartenenti alla categoria di assistente di volo, addetto ai servizi complementari di bordo, di cui all'art.1 della legge 480/88.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 16/11/1999

La retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- minimo contrattuale;
- indennità di adeguamento al costo della vita;
- superminimo professionale;
- retribuzione individuale di anzianità e scatto anomalo;
- elemento distinto della retribuzione;
- 13^a mensilità;
- indennità professionale;
- indennità di incarico;
- indennità di turno e relativo mantenimento;
- indennità di pronto impiego e di reperibilità;
- maggiorazione per lavoro festivo e trattamento per festività coincidenti;
- maggiorazioni per lavoro domenicale;
- premio di produzione e produttività.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Verbale di accordo 18/12/2002. "(...) le Parti concordano di definire una contribuzione aggiuntiva una tantum a valere per l'anno 2002 a carico dell'Azienda in favore di tutti gli Assistenti di Volo dipendenti da Alitalia iscritti al FONDAV alla data del 31 Dicembre 2002 la cui misura e' pari al 2% della retribuzione utile al TFR relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2002. L'Azienda si rende inoltre disponibile a trasferire, a titolo di contribuzione aggiuntiva ed ai fini della più adeguata fruizione del previsto trattamento fiscale, sulle posizioni individuali aperte presso il FONDAV a nome di ciascun assistente di volo iscritto al FONDAV alla data del 31 Dicembre 2002, una quota del TFR accantonato alla data del 31 Dicembre 2002 pari al TFR individualmente maturato nel semestre Luglio-Dicembre 2002."
- L'Accordo istitutivo di FONDAV prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (aspettative, permessi ed altre assenze) la contribuzione a carico dell'azienda e dell'aderente e' commisurata al trattamento retributivo previsto dal CCNL e dalle vigenti disposizioni di legge effettivamente corrisposto.
- Per il personale iscritto al Fondo Volo con anzianità assicurativa in qualsivoglia gestione inferiore a 18 anni interi alla data del 31/12/1995 non verrà corrisposta la quota di contribuzione ordinaria a FONDAV a carico del datore di lavoro relativa ai mesi di novembre e dicembre 2004 (fonte: CCAL 18/09/2004).

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ASSISTENTI DI VOLO ALITALIA

Indice:

18/09/2004 Accordo di rinnovo; modifica accordo istitutivo FONDAV

18/12/2002 FONDAV Verbale di intesa

16/11/1998 Protocollo previdenza complementare – Accordo istitutivo FONDAV

17/10/1998 Accordo programmatico

18/09/2004

SPESE DI FUNZIONAMENTO FONDAV

Da: Alitalia S.p.A.

A: ANPAV
AVIA
FILT CGIL
FIT CISL CV
SULT TA
UGL
UIL TRASPORTI

e p.c. FONDAV

Informiamo che a far data dalla presente l'Azienda non procederà ulteriormente al pagamento delle spese di funzionamento del Fondo di Previdenza Complementare per il Personale Navigante di Cabina FONDAV.

Distinti saluti.

18 settembre 2004

APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 3,4 E 5 DEL D.LGS. N. 164/1997 A SEGUITO DELL'OPERATIVITA' DEI FONDI COMPLEMENTARI - MODIFICA DELLA FONTE ISTITUTIVA DI FONDAV.

Al fine di armonizzare le vigenti disposizioni in materia di contribuzione al Fondo di previdenza complementare Fondav e di rendere pienamente operative le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 164/1997 le Parti concordano che a far data dal 1° gennaio 2005 la quota di contribuzione ordinaria al Fondo a carico del datore di lavoro di cui all'Allegato "A" del Protocollo d'intesa del 16 novembre 1998, pari al 2% della retribuzione utile al tfr nel limite annuo di € 1291,14, venga fissata per il personale iscritto al Fondo Volo con anzianità assicurativa in qualsivoglia gestione inferiore a 18 anni interi alla data del 31/12/1995, al 1.7% della retribuzione utile al tfr. Per il suddetto personale non verrà corrisposta la medesima quota di contribuzione ordinaria al Fondo a carico del datore di lavoro relativa ai mesi di novembre e dicembre 2004.

Il presente accordo costituisce una modifica del Protocollo d'intesa del 16 novembre 1998 disciplinante i profili contributivi del Fondo di Previdenza complementare Fondav della quale, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente, verrà data comunicazione sia al Fondo che all'Autorità di Vigilanza.

18/12/2002

VERBALE DI INTESA

In data 18 Dicembre 2002 si sono incontrate Alitalia S.P.A. e le OOSS FitCisl Comaprtto Volo, Anpav, Filt-Cgil, UGL Trasporti e UILTrasporti.

Premesso che:

a) in attuazione del Protocollo d'Intesa del 16 Novembre 1998 e' stato istituito in data 6 Maggio 1999 il "Fondo

Pensione Complementare Personale Navigante di Cabina (FONDAV)", autorizzato all'esercizio dell'attività di previdenza complementare dalla COVIP in data 5 Giugno 2002 ed iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero d'ordine 131;

b) il FONDAV è finanziato dalla "contribuzione ordinaria" (2% della retribuzione utile al TFR nel limite di 1.291,14 Euro a carico dell'Azienda; 2% della retribuzione utile al TFR nel limite di 1.291,14 Euro a carico del lavoratore, l'intera quota dell'accantonamento annuale per il Trattamento di fine rapporto) nella misura stabilita dall'Allegato "A" del Protocollo d'Intesa del 16 Novembre 1998;

c) le Parti, in attesa del perfezionamento delle procedure di contrattualizzazione con i Services esterni (Amministrativo-Contabile e Banca Depositaria) prescritte dalla legge per l'avvio alla contribuzione, intendono riconoscere al personale navigante di Cabina iscritto al Fondo un più elevato livello di copertura previdenziale mediante una disciplina di miglior favore integrativa rispetto a quella di cui al citato Protocollo d'Intesa del 16 Novembre 1998.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

1) Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Intesa.

2) Con la sottoscrizione della presente Intesa le Parti concordano di definire una contribuzione aggiuntiva una tantum a valere per l'anno 2002 a carico dell'Azienda in favore di tutti gli Assistenti di Volo dipendenti da Alitalia iscritti al FONDAV alla data del 31 Dicembre 2002 la cui misura è pari al 2% della retribuzione utile al TFR relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2002.

3) L'Azienda si rende inoltre disponibile a trasferire, a titolo di contribuzione aggiuntiva ed ai fini della più adeguata fruizione del previsto trattamento fiscale, sulle posizioni individuali aperte presso il FONDAV a nome di ciascun assistente di volo avente diritto ai sensi del punto 2 della presente Intesa una quota del TFR accantonato alla data del 31 Dicembre 2002 pari al TFR individualmente maturato nel semestre Luglio-Dicembre 2002.

4) Alla contribuzione di cui ai punti 2 e 3 si darà corso contestualmente al versamento dei contributi ordinari al FONDAV. Tale contribuzione non incide su alcun istituto o indennità di fonte legale o contrattuale, differiti o indiretti. Gli assistenti di volo non rientranti nell'ambito di applicazione della presente Intesa non hanno diritto, ad alcun titolo, all'attribuzione di alcuna somma equivalente o comunque rapportata a quanto corrisposto a titolo di contribuzione aggiuntiva. Resta ferma la contribuzione ordinaria al FONDAV come disciplinata dal Protocollo d'Intesa del 16 Novembre 1998.

16/11/1998

PROTOCOLLO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI ASSISTENTI DI VOLO ALITALIA

In data 16 novembre 1998 tra il Gruppo Alitalia e ANPAV, FILT CGIL, FIT CISL- Comparto Volo, SULTA, UGLTRASPORTI, UILTRASPORTI

- visto il decreto legislativo 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- preso atto delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- allo scopo di creare le condizioni per realizzare quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, di armonizzazione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

è stato concordato

di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per il personale di volo appartenente alle categorie dei piloti e tecnici di volo dipendenti delle Società del Gruppo Alitalia, mediante l'istituzione di un Fondo pensione complementare a capitalizzazione secondo quanto di seguito stabilito.

1. Costituzione del Fondo

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Scopi del Fondo

Il Fondo ha come scopo esclusivo quello di fornire prestazioni pensionistiche complementari dei trattamenti previdenziali obbligatori, secondo criteri di corrispettività, in regime di contribuzione definita ed in conformità al principio di gestione finanziaria a capitalizzazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 124/93.

3. Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni del FONDO i lavoratori appartenenti alla categoria di assistente di volo addetto ai servizi complementari di bordo, di cui all'articolo 1 della legge 480/88, dipendenti a tempo indeterminato dalle

Società' del Gruppo Alitalia.

Possono, altresì, essere destinatari delle prestazioni del FONDO i lavoratori appartenenti alle categorie del personale di volo, di cui all'articolo 1 della legge 480/88, dipendenti a tempo indeterminato dalle Società' indicate nel medesimo articolo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

4. Associati

Sono associati del Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare, così come indicati nel precedente punto 3, che hanno manifestato la volontà di adesione al Fondo;
- b) le Società che hanno alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo.

5. Adesione e permanenza nel Fondo

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale secondo le modalità e termini fissati dallo Statuto. Ai lavoratori, prima dell'adesione, deve essere consegnata una scheda informativa concernente le indicazioni prescritte dalla legge.

Il recesso da parte del lavoratore potrà essere effettuato mediante comunicazione scritta, secondo modalità e termini fissati dallo Statuto.

6. Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Rappresentanti
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente ed il Vice Presidente
- Il Collegio dei Revisori

La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi del Fondo sarà disciplinata secondo il principio di pariteticità.

7. Assemblea dei Rappresentanti

L'Assemblea è costituita da un minimo di 44 componenti, eletti pariteticamente in rappresentanza dei lavoratori e delle aziende associate. In caso di adesione dei soggetti indicati nel precedente punto 3, secondo capoverso, il numero dei componenti l'Assemblea sarà elevato pariteticamente in rappresentanza dei lavoratori e delle aziende in misura corrispondente a:

- 2 membri se l'azienda esprime almeno 50 dipendenti, di cui al secondo capoverso del punto 3;
- 4 membri se l'azienda esprime oltre 100 dipendenti aderenti di cui al secondo capoverso del punto 3.

Lo Statuto del Fondo stabilisce le modalità di convocazione dell'assemblea, i "quorum" necessari per la validità delle decisioni e le materie di competenza.

8. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza delle aziende.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal Decreto Legislativo 124/93 e suoi decreti attuativi.

I rappresentanti dei lavoratori e delle aziende in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alle elezioni dei propri 6 consiglieri, secondo le modalità stabilite nello Statuto.

I "quorum" delle deliberazioni ed i compiti sono indicati nello Statuto.

9. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti, secondo le modalità fissate nello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno tra i propri componenti rappresentanti i lavoratori e quelli rappresentanti le aziende.

Il Presidente del primo Consiglio di amministrazione successivo alla costituzione dell'Assemblea e' eletto nell'ambito dei rappresentanti degli aderenti.

10. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti disgiuntamente per metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle aziende.

I componenti del Collegio dei Revisori non possono essere membri dell'Assemblea dei Rappresentanti e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritta dal Decreto Legislativo 124/93 e suoi decreti attuativi.

Il Presidente sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11. Contribuzione

La contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure indicate nell'allegato A.

A norma di Statuto del Fondo il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli stabiliti con la presente intesa.

12. Investimenti

La totalità delle risorse finanziarie del Fondo sarà investita e capitalizzata mediante convenzioni con i soggetti gestori di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, scelti in base ad elementi di solidità, affidabilità ed andamento dei rendimenti.

In coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro del 21 novembre 1996, n. 703, lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nelle scelte degli investimenti.

Le convenzioni di gestione, oltre alle linee di indirizzo dell'attività, prevederanno le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e condizioni per esercitare la facoltà di recesso, qualora se ne ravvisi la necessità.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze che derivano dall'utilizzo del TFR.

13. Prestazioni

Le prestazioni saranno erogate in forma di rendita vitalizia alla cessazione del rapporto di lavoro con il diritto ai trattamenti pensionistici obbligatori, sulla base dei requisiti fissati dal Decreto Legislativo n. 124/93 ed in conformità a quanto stabilito nello Statuto.

Sarà in facoltà del titolare del diritto chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in forma capitale per un importo non superiore ai limiti fissati dallo Statuto.

Lo Statuto del Fondo prevederà, inoltre, la possibilità di richiedere eventuali anticipazioni sulla quota di trattamento di fine rapporto in conformità a quanto disposto dalla legge.

Le richieste di anticipazione saranno accolte entro un limite complessivo annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

14. Sospensione del rapporto, aspettative ed altre assenze

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (aspettative, permessi ed altre assenze) la contribuzione a carico dell'azienda e dell'aderente e' commisurata al trattamento retributivo previsto dal CCNL e dalle vigenti disposizioni di legge effettivamente corrisposto.

15. Cessazione della contribuzione al Fondo

La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

La contribuzione cessa, altresì, in caso di trasferimento ad altro Fondo secondo quanto previsto al seguente punto 16.

16. Trasferimento ad altro Fondo e riscatto

Il lavoratore associato può richiedere, secondo le misure, modalità e termini di esercizio che verranno stabilite dallo Statuto:

- a) il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di associato di cui al punto 3, acceda in relazione alla nuova attività;
- b) il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo ad altro Fondo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 124/93;
- c) il riscatto della posizione maturata in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro a richiesta del lavoratore, ovvero, in caso di morte dello stesso, dagli aventi causa ai sensi di legge;
- d) il trasferimento, in costanza di possesso dei requisiti per la partecipazione al Fondo, dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del Decreto Legislativo 124/93 non prima di cinque anni di permanenza presso il Fondo stesso, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale limite, non prima che siano trascorsi tre anni di adesione.

Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla richiesta. Il Fondo procederà analogamente per la liquidazione della posizione in caso di riscatto.

17. Spese per la gestione del Fondo

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite dal Consiglio di Amministrazione, al versamento, per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente a £ 10.000 a carico delle aziende e di £ 10.000 a carico del lavoratore.

Oltre alla suddetta quota di iscrizione una tantum è prevista una quota associativa da versare annualmente, contestualmente alla contribuzione. La quota di iscrizione e la quota di associazione suddette - stabilite nel loro ammontare annualmente dal Consiglio di Amministrazione - non sono accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti ma destinate direttamente alla copertura degli oneri amministrativi del FONDO.

Il Consiglio di amministrazione definirà il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese di esercizio, finalizzate alla copertura dei costi connessi alla gestione operativa del Fondo. Per il primo esercizio di attività del Fondo, le spese non potranno superare il limite dell'1% dei contributi complessivamente versati al FONDO. Da tale limite saranno escluse le commissioni oer la gestione del patrimonio ed il compenso per la banca depositaria.

18. Clausola di revisione

Qualora vengano a determinarsi sostanziali modificazioni del quadro normativo, economico, finanziario nell'ambito del quale è stata decisa la costituzione ed è stato definito il finanziamento del Fondo, le parti firmatarie del presente Protocollo si incontreranno per una verifica di quanto concordato e ai fini di eventuali interventi da adottare.

20. Fase transitoria

Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 23 novembre 1998, lo Statuto ed i Regolamenti Elettorale. All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo, le parti firmatarie della presente intesa designeranno un Consiglio di Amministrazione provvisorio, composto di 18 membri di cui 9 in rappresentanza dei lavoratori e 9 in rappresentanza delle aziende, ed un Collegio dei Revisori provvisorio, composto di 4 membri effettivi e 2 supplenti, nominati in rappresentanza paritetica dei lavoratori e delle aziende, che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 7 del presente Protocollo, non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio dovrà adottare gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, una volta raggiunto il numero di 1.000 adesioni provvederà, in conformità a quanto previsto dal punto 7, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

Allegato A

Contribuzione al Fondo di previdenza complementare per il personale appartenente alle categoria di assistenti di volo.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, la contribuzione è costituita da:

- 2% della retribuzione utile al T.F.R., nel limite di 2.500.000 di lire, a carico delle aziende del Gruppo Alitalia;
- 2% della retribuzione utile al T.F.R., nel limite di 2.500.000 di lire, a carico dei lavoratori;
- l'intera quota dell'accantonamento annuale per il T.F.R.

Ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 597, potrà essere versata, nei limiti indicati dal medesimo decreto, come ulteriore contributo la parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132.000.000 di cui all'articolo 2, comma 18 della legge 335/95.

17/10/1998

VERBALE DI ACCORDO

In data 17 ottobre 1998 si sono incontrati l'Alitalia, Alitalia Team e le OO.SS degli Assistenti di Volo FILT – CGIL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, ANPAV e SULTA stabilendo quanto segue:

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Per quanto riguarda l'avvio del Fondo Pensione Complementare degli Assistenti di Volo le Parti stabiliscono che il giorno 16 novembre si procederà alla firma dell'Accordo già definito in materia.
